

## ACCETTAZIONE

La Banca ha ricevuto la proposta contrattuale qui di seguito trascritta integralmente.

INIZIA

## PROPOSTA DEL CLIENTE

Il presente contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione dell'accettazione da parte della Banca.

### Contratto per la disciplina delle operazioni di Factoring n. 21578 1012 02168318

#### Dati del Cliente:

Denominazione Sociale	VIMERCATI S.P.A.
Sede Legale	VIA VINCENZO MONTI 38, 20016, PERO, (MI) ITALIA
Codice Fiscale	05938980967
Partita IVA	05938980967
Nr. Iscrizione Registro delle Imprese	1861504
Pec	VIMERCATISPA@PEC.IT

#### DOCUMENTO DI SINTESI N.1 DEL 17.09.2024

Il Cliente e la Banca concordano che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto cui è unito. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

Tali condizioni economiche si applicano, dalla data odierna ed a modifica di quelle finora applicate, anche a tutte le operazioni di factoring che fossero tra noi già in corso in forza di precedenti contratti dello stesso tipo.

#### Condizioni economiche generali del Contratto quadro

Decorrenza	Voci di costo	Valore	Note
	Spese di istruttoria della pratica Cedente (una tantum)	0,00 euro	
	Spese annuali di rinnovo della pratica Cedente	300,00 euro	
01.10.2025	Spese annuali di rinnovo della pratica Cedente	2.000,00 euro	
	Spese per invio comunicazioni per posta ordinaria	0,70 euro	(1)
01.10.2025	Spese per invio comunicazioni per posta ordinaria	0,70 euro	(1)
	Spese per invio comunicazioni per raccomandata	4,00 euro	(1)

01.10.2025	Spese per invio comunicazioni per raccomandata	4,00 euro	(1)
	Spese unitarie per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili	150,00 euro	
01.10.2025	Spese unitarie per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili	150,00 euro	
	Posticipo scadenza fatture emesse dalla Banca (giorni di calendario)	3 gg.	(2)
	<b>Spese bancarie unitarie di gestione degli incassi</b>		
	Emissione Ri.Ba. stessa banca	5,00 euro	
01.10.2025	Emissione Ri.Ba. stessa banca	5,00 euro	
	Emissione Ri.Ba. altra banca	5,00 euro	
01.10.2025	Emissione Ri.Ba. altra banca	5,00 euro	
	Richiamo Ri.Ba.	5,00 euro	
01.10.2025	Richiamo Ri.Ba.	5,00 euro	
	Insoluto Ri.Ba.	5,00 euro	
01.10.2025	Insoluto Ri.Ba.	5,00 euro	
	Emissione SDD stessa banca	5,00 euro	
01.10.2025	Emissione SDD stessa banca	5,00 euro	
	Emissione SDD altra banca	5,00 euro	
01.10.2025	Emissione SDD altra banca	5,00 euro	
	Insoluto SDD stessa banca	5,00 euro	
01.10.2025	Insoluto SDD stessa banca	5,00 euro	
	Insoluto SDD altra banca	5,00 euro	
01.10.2025	Insoluto SDD altra banca	5,00 euro	
	<b>Condizioni applicabili alle linee operative Pro Solutio</b>		
	Spese unitarie di valutazione Debitori italiani	100,00 euro	(3)
01.10.2025	Spese unitarie di valutazione Debitori italiani	100,00 euro	(3)
	Spese unitarie di valutazione Debitori esteri	50,00 euro	(3)
01.10.2025	Spese unitarie di valutazione Debitori esteri	300,00 euro	(3)
	Commissione mensile di disponibilit� Plafond	0,0000 %	
01.10.2025	Commissione mensile di disponibilit� Plafond	0,0000 %	
	<b>Interessi di mora</b>		
	In tutti i casi in cui il Cessionario abbia titolo a richiedere interessi moratori al Cedente a causa dell'inadempimento ad una obbligazione di pagamento, tali interessi saranno calcolati dal momento in cui si � verificato l'inadempimento e sino al totale pagamento di quanto dovuto alla Banca.		
	Tasso di mora = 10,7125 % (*)		
	Indice di riferimento = Tasso limite ai sensi della Legge 108/96 (**)		
	valore dell'indice di riferimento = 11,7125 %		

	Percentuale di applicazione indice di riferimento = 100,0000 %		
	Spread (in punti percentuali) = -1,0000		
	<p>(*) IL TASSO E' VARIABILE ED E' CALCOLATO COME SEGUE: (valore dell'indice di riferimento tempo per tempo vigente moltiplicato per la percentuale di applicazione indice di riferimento) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento e' il tasso in vigore alla data ivi indicata - oppure - ove la data non sia espressa e nel caso di date future - e' calcolato sulla base del valore dell'indice di riferimento in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi il cliente puo' consultare i documenti rendicontativi contenenti l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso e' comunque fissato a zero.</p>		
	<p>(**) Il 'Tasso limite' di cui alla legge n. 108/1996 art. 2 comma 4 (cd. tasso soglia) e' cosi' calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso piu' 4 punti percentuali. Il TEGM considerato e' il minore tra quelli riferiti alla categoria del Factoring, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione entro il termine di quanto dovuto alla Banca. Le misure del TEGM e del 'Tasso limite' sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabile anche in filiale e sul sito Internet della Banca. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM) sia essa relativa alle modalita' di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza si applichera' automaticamente in sostituzione di quanto sopra convenuto senza necessita' di preventiva comunicazione.</p>		

#### Note:

- (1) Il costo e' unitario e viene applicato per ogni comunicazione inviata in formato cartaceo al Cedente o al Debitore.
- (2) Nelle fatture relative ad interessi la valuta e' fissa, posticipata di 3 gg. Le date valute non coincidenti con la fine del mese vengono ulteriormente posticipate fino a tale termine.
- (3) Le spese vengono percepite per ciascun debitore, sia in occasione della prima valutazione, sia in occasione di ogni successiva revisione del plafond. Le spese relative alle valutazioni effettuate prima della stipula del contratto sono ricomprese nelle Spese di istruttoria della pratica Cedente.

#### Avvertenze

- Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto dei limiti previsti per la specifica categoria di operazione e per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni ed i tassi sopra indicati potranno quindi risultare ed essere applicati in misura inferiore rispetto a quella stabilita nel presente Contratto, senza che ciò comporti una novazione del rapporto contrattuale e/o una modifica delle condizioni economiche pattuite.
- Sono posti a carico del Cliente anche i seguenti costi:
  - o rimborso degli oneri sostenuti dal Cessionario per conto del Cliente, sui crediti ceduti in pro solvendo (spese legali, spese notarili, spese di protesto, spese di incasso tramite terzi, spese anticipate per conto del cliente)
  - o rimborso delle spese sostenute dal Cessionario per la realizzazione di personalizzazioni informatiche su specifiche richieste del Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura di canali di comunicazione Host to Host; predisposizione di flussi informatici su specifiche del Cliente)
  - o imposta di bollo, ove dovuta, nella misura pro tempore vigente o IVA, ove dovuta

*314*

- Divisore per operazioni in Euro: anno civile (365 o 366 per gli anni bisestili); divisore per operazioni in divisa: anno commerciale.

## Capitolo 1 DEFINIZIONI, ATTO INTEGRATIVO E ALLEGATI

### Articolo 1 Definizioni

1.1 I termini e le espressioni sottoelencati con lettera maiuscola assumono il significato ivi attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

**Atto Integrativo:** indica il documento con cui il Cedente e il Cessionario concordano l'attivazione di una o più operatività, unitamente alle condizioni economiche, descritte nelle Sezioni di cui al Capitolo 3 -Norme particolari e/o l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore (Pro Soluta) da parte del Cessionario di cui all'Articolo 8 del Capitolo 2 - Norme generali e/o l'elenco dei Debitori nel caso di Cessione senza assunzione del rischio della solvenza del Debitore da parte del Cessionario (Pro Solvendo).

**Cedente o Cliente:** indica il Cliente come sopra identificato ed ogni suo successore o avente causa.

**Cessionario o Banca:** indica Intesa Sanpaolo S.p.A. come sopra identificato ed ogni suo successore o avente causa.

**Cessione:** indica il contratto, sottoscritto con firma olografa o con firma digitale, mediante il quale il Cedente trasferisce a titolo oneroso al Cessionario i propri Crediti esistenti e/o futuri incassando il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli artt. 1260 cod. civ. e ss. e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile.

**Conto di evidenza o Conto:** indica la struttura contabile utilizzata dal Cessionario per (i) rilevare quotidianamente in dare od in avere i movimenti finanziari - relativi a ciascuna Linea operativa generati dall'esecuzione del presente Contratto. Vengono rilevati a debito del Conto di evidenza gli importi anticipati a titolo di Corrispettivo, gli importi insoluti, le spese e commissioni e gli storni di movimenti in avere. Vengono rilevati a credito del Conto di evidenza gli importi dei Crediti ceduti, gli importi incassati dai Debitori o da altri soggetti e gli storni di movimenti in dare; (ii) calcolare gli interessi maturati sui movimenti finanziari nel caso di addebito degli interessi in via posticipata.

**Contratto:** indica il presente accordo costituito dal Capitolo 1 - Definizioni, Atto Integrativo e Allegati, dal Capitolo 2 - - Norme generali, dal Capitolo 3 - Norme particolari e dagli Atti Integrativi di volta in volta sottoscritti dalle Parti.

**Corrispettivo:** indica quanto dovuto dal Cessionario al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione e corrisponde al valore nominale dei Crediti ceduti, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore (in ragione, ad esempio, di sconti, abbuoni, note di debito o di credito, interessi per ritardo pagamento) alla Data Scadenza o Data Scadenza Convenzionale o alla Data Scadenza Convenzionale Maturity di ciascun Credito.

**Credito:** indica i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare nell'esercizio dell'impresa da parte del Cedente con i Debitori ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dai propri Debitori in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo.

**Credito Contestato:** indica il Credito per il quale il Debitore non intenda adempiere alle proprie obbligazioni a causa del verificarsi di una delle ipotesi disciplinate all'Articolo 13 del Capitolo 2.

**Data Scadenza:** indica la data di scadenza del Credito o la data di scadenza eventualmente concordata fra il Cedente e il Debitore in qualsiasi momento prima della Cessione.

**Data Scadenza Convenzionale:** indica la data di scadenza del Credito di volta in volta concordata fra il Cedente e il Cessionario aggiungendo un numero di giorni fisso comunque

34

non superiore a 150 (i) alla Data Scadenza o (ii) ai giorni pattuiti nella parte riferita al Credito di Fornitura dell'Atto Integrativo.

**Data Scadenza Convenzionale Maturity:** indica la data di scadenza del Credito concordata fra il Cedente e il Cessionario aggiungendo alla Data Scadenza un numero di giorni variabili, a seconda della periodicità indicata nel Documento di Sintesi del Contratto, calcolati secondo la formula di cui alla Sezione 2 del Capitolo 3 e dei giorni di margine aggiuntivi rispetto ai giorni di ritardo medio di pagamento dei Debitori indicati nel Documento di Sintesi del Contratto e/o eventualmente la data di scadenza del Credito calcolata aggiungendo alla Data Scadenza un numero di giorni fissi concordati tra le Parti nell'Atto Integrativo.

**Debitore:** indica il soggetto tenuto ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più Crediti.

**Linea operativa:** identifica il tipo di operatività attiva in capo al Cedente quale Pro Solvendo, Pro Soluta e quelle di cui al Capitolo 3.

**Mandato all'Incasso:** indica il mandato conferito dal Cessionario al Cedente così come disciplinato all'Articolo 3 della Sezione 1 del Capitolo 3.

**Mandato all'Incasso Notarile:** indica il mandato conferito dal Cedente al Cessionario così come disciplinato alla Sezione 1-bis del Capitolo 3.

**Portale:** indica la piattaforma informatica messa a disposizione del Cedente da parte del Cessionario per usufruire dei Servizi Disponibili.

**Parti:** indica il Cedente e il Cessionario.

**Plafond:** indica l'importo massimo entro il quale il Cessionario è disposto ad assumersi il rischio della solvenza del Debitore ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore. Qualora il Cedente perfezionasse o avesse già perfezionato con la Banca ulteriori contratti aventi per oggetto la disciplina di operazioni di Factoring in modalità pro soluto e la cessione dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del medesimo Debitore, il Plafond (i) sarà pari a quello da ultimo in ordine di tempo comunicato dal Cessionario al Cedente nei termini previsti dal relativo contratto, (ii) si intenderà attribuito in maniera indivisa al Debitore per tutte le operazioni e (iii) sarà disciplinato nei termini e alle condizioni previste in ciascun contratto.

**Pro Soluta:** indica l'assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore ossia il rischio del mancato pagamento da parte dello stesso.

**Pro Solvendo:** indica la non assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore. Il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.

**Sconto Commerciale:** è la formula utilizzata per il calcolo degli interessi sull'anticipazione del Corrispettivo:  $\text{interessi di sconto} = [(\text{corrispettivo} * \text{tasso di sconto} * \text{giorni}) / (\text{anno civile o anno commerciale} * 100)]$ . Nel calcolo dei giorni viene escluso il giorno Data Scadenza, Data Scadenza Convenzionale o Data Scadenza Convenzionale Maturity.

**Servizi Disponibili:** indica l'insieme delle funzionalità pro tempore disponibili sul Portale per l'interazione tra Cedente e Cessionario nell'ambito del Contratto.

## Capitolo 2 NORME GENERALI

### Articolo 1 Oggetto

1.1 Il presente Contratto ha per oggetto:

- la disciplina della Cessione di Crediti e i connessi doveri e diritti delle Parti;
- la disciplina delle modalità di effettuazione delle prestazioni che il Cessionario renderà o potrà concordare di rendere al Cedente sui Crediti ceduti, cioè:



- il pagamento del Corrispettivo e l'eventuale sua anticipazione parziale o totale; - l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore (Pro Soluta).

1.2 Qualora tra la Banca e il Cliente fossero in essere - alla data di sottoscrizione del presente Contratto - precedenti rapporti contrattuali dello stesso tipo, le disposizioni anche economiche del presente Contratto e dell'Atto Integrativo si applicano, dalla data della loro sottoscrizione, anche a tutte le operazioni di factoring già in corso tra le Parti in forza dei suddetti precedenti contratti, ivi comprese le cessioni in massa di crediti anche futuri, per il cui rinnovo anche automatico alla scadenza varranno le disposizioni di cui al presente Contratto, senza che con questo si sia inteso apportare alcuna novazione alle obbligazioni derivanti dai contratti già in essere e ferme tutte le relative garanzie.

## **Articolo 2 Termini e modalità di effettuazione delle Cessioni di Credito**

2.1 Il Cedente potrà proporre al Cessionario, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/1991, la Cessione:

- a) in massa di tutti i Crediti esistenti e/o futuri vantati nei confronti dei Debitori concordati tra le Parti, mediante la sottoscrizione di una proposta di cessione, inviata tramite Portale o a mezzo posta elettronica certificata. Il Cessionario invierà al Cedente la propria accettazione a mezzo posta elettronica certificata o tramite Portale. Il Cedente provvederà, tramite Portale, alla successiva identificazione dei singoli Crediti di volta in volta venuti ad esistenza. Il Cessionario eseguirà un controllo sulla identificazione dei Crediti effettuata dal Cedente e, nel caso di errori formali (quali, ad esempio, presentazione di una fattura relativa ad un Credito già ceduto, mancanza di dati nella fattura), li comunicherà al Cedente tramite Portale affinché provveda alla relativa correzione;
- b) di singoli Crediti vantati nei confronti dei Debitori concordati tra le Parti. In tal caso, il Cedente provvederà alla Cessione dei singoli Crediti già esistenti e/o futuri mediante sottoscrizione di una proposta di cessione inviata tramite Portale. Il Cessionario invierà al Cedente la propria accettazione a mezzo posta elettronica certificata o tramite Portale. Il Cedente provvederà, tramite Portale, alla successiva identificazione dei singoli Crediti di volta in volta venuti ad esistenza. Il Cessionario eseguirà un controllo sulla identificazione dei Crediti effettuata dal Cedente e, nel caso di errori formali (quali, ad esempio, presentazione di una fattura relativa ad un Credito già ceduto, mancanza di dati nella fattura), li comunicherà al Cedente tramite Portale affinché provveda alla relativa correzione.

Non potranno essere ceduti i Crediti vantati nei confronti di Debitori risultanti inclusi nei seguenti elenchi di soggetti sottoposti a misure restrittive (sanzioni):

- OFAC Sanction List, intese come liste SDN - Specially designated nationals and blocked persons lists - pubblicate dall'OFAC;
- UN Sanction List, intese come liste adottate dall'ONU che includono persone, gruppi ed entità sanzionate;
- EU Sanction List, intese come liste adottate dall'UE che includono persone, gruppi ed entità sanzionate.

2.2 La Cessione di Credito include ogni diritto o pretesa che il Cedente possa vantare verso il Debitore in relazione al Credito.

2.3. I Crediti si trasferiranno al Cessionario con i privilegi e le garanzie personali e reali nonché gli ulteriori accessori.

2.4. La Cessione di Credito sarà notificata a ciascun Debitore a cura del Cessionario -nelle forme da quest'ultimo ritenute più idonee- a spese del Cedente.

2.5 Nel caso in cui il Debitore sia una Pubblica Amministrazione (P.A.), la Cessione dei Crediti dovrà avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà, inoltre, essere notificata alla P.A. a mezzo ufficiale giudiziario o di altro soggetto a ciò autorizzato, il tutto a spese e cura del Cedente.

## **Articolo 3 Dichiarazioni e Garanzie del Cedente**

3.1 Il Cedente dichiara e garantisce ora per allora, senza necessità di ulteriori conferme e rinunciando ad ogni eccezione in proposito, che al momento in cui si perfezionerà ciascuna Cessione dei Crediti o sorgeranno i Crediti già ceduti:

- a) i Crediti sono esistenti, validi, certi, liquidi ed esigibili a scadenza, anche per fatti eventualmente intercorsi dopo la Cessione dei Crediti;

34

- b) l'importo dei Crediti è incontestabilmente dovuto dal Debitore al Cedente quale corrispettivo delle prestazioni rese (es. merci o beni forniti, servizi resi) nell'ambito dell'attività di impresa da quest'ultimo esercitata;
- c) ha adempiuto e adempirà esattamente e puntualmente ad ogni obbligazione posta a suo carico dai contratti di fornitura e/o di servizi dai quali i Crediti sono sorti o sorgeranno;
- d) è l'unico, legittimo ed assoluto titolare dei Crediti oggetto di Cessione che sono legittimamente trasferibili e non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli o atti dispositivi a favore di terzi;
- e) il Debitore non vanta Crediti che possano essere da quest'ultimo imputati a compensazione, sia pure parziale, dei Crediti ceduti e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Cedente ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non saranno gravati da pegni o privilegi né soggetti ad alcun vincolo a favore di terzi;
- f) i contratti di fornitura o servizi dai quali sono sorti o sorgeranno i Crediti, compresi quelli sottoposti a normative e giurisdizione straniera, sono validi ed efficaci tra le parti e non contengono né conterranno clausole lesive illecite e le relative forniture di beni e servizi non sono oggetto di restrizioni e/o embarghi disposte da leggi e/o da pubbliche autorità.

#### **Articolo 4 Informazione e collaborazione**

4.1 Il rapporto tra Cedente e Cessionario è basato su obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza, nonché sulla reciproca collaborazione e buona fede, finalizzate alla tutela dei rispettivi interessi ed al conseguimento delle finalità del presente Contratto. Da tali principi derivano a carico delle Parti gli obblighi individuati nelle clausole seguenti.

#### **Articolo 5 Obblighi del Cedente**

5.1 Il Cedente è tenuto a collaborare con il Cessionario, fornendogli tempestivamente ogni notizia di rilievo circa la solvibilità del Debitore e in genere su ogni sua pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi e controversie in corso e ogni evidenza documentale pervenuta allo stesso Cedente, da cui si possa desumere il rischio d'inadempimento o insolvenza del Debitore.

5.2 Il Cedente in sede d'instaurazione del rapporto con il Cessionario e nel corso della sua durata si obbliga a:

- a) comunicare tempestivamente al Cessionario qualsiasi variazione della propria compagine sociale;
- b) comunicare preventivamente al Cessionario tutte le informazioni concernenti i rapporti con i Debitori proposti in Cessione che possano assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dal Cessionario quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la regolarità dei pagamenti, l'esistenza di situazioni di inadempimento contrattuale o di contestazioni di natura commerciale, eventuali controversie esistenti nonché ogni variazione che dovesse intervenire relativamente alle informazioni di cui sopra, e ove a sua conoscenza, nell'assetto proprietario dei Debitori (incluse eventuali cessioni e/o affitti di rami d'azienda);
- c) informare tempestivamente il Cessionario (trasmettendogli, se richiesta, copia del contratto di fornitura e/o servizi) qualora detto contratto non sia regolato dalla legge italiana e non sia sottoposto alla giurisdizione italiana e/o contenga delle clausole particolari quali, ad esempio, fiscali, valutarie e/o doganali, che possano confliggere con le norme previste dal presente Contratto e/o da successive pattuizioni modificative e/o contenga clausole lesive degli interessi del Cessionario;
- d) comunicare tempestivamente al Cessionario eventuali controversie di natura commerciale con i Debitori ceduti;
- e) informare tempestivamente il Cessionario dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, comunicando tali note per la contabilizzazione unitamente ai Crediti ceduti;
- f) astenersi sempre dal concludere qualsiasi accordo con il Debitore, il cui risultato possa incidere sull'esigibilità dei Crediti ceduti al Cessionario o sui loro termini di pagamento;
- g) trasferire immediatamente al Cessionario le somme pagategli dal Debitore e/o da terzi ovvero gli eventuali titoli e valori ricevuti a fronte dei Crediti ceduti. Ove si tratti di titoli non trasferibili, il Cedente si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Cessionario, presso i Debitori per consentirne l'incasso;

- h) fornire a semplice richiesta del Cessionario, a proprie spese ed entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, tutta la documentazione probatoria inerente i Crediti ceduti in originale o in copia e/o le copie e gli estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti e provi la Cessione dei Crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, nonché rilasciare quietanza dell'avvenuto versamento parziale o totale del Corrispettivo dei Crediti ceduti. Il Cedente si impegna, laddove la fattura elettronica relativa ai Crediti ceduti fosse scartata dal sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, a emettere una nuova fattura e a comunicare al Cessionario il numero e la data della nuova fattura emessa in sostituzione di quella scartata non appena in possesso della relativa ricevuta di consegna;
- i) prestare la propria collaborazione al Cessionario nell'acquisizione di documentazione a firma dei Debitori e/o di eventuali terzi, se del caso autenticate da pubblico ufficiale. Nello svolgimento di tali attività il Cedente opererà a titolo gratuito come mandatario senza rappresentanza del Cessionario previo conferimento di apposito mandato;
- j) pagare le somme dovute al Cessionario per prestazioni rese da quest'ultimo al Cedente alla data valuta indicata nella fattura che verrà emessa conformemente ai termini e alle condizioni pattuite nel Documento di Sintesi del Contratto e nel Documento di Sintesi degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti.  
Dal giorno successivo alla data valuta indicata nella fattura, in caso di mancato pagamento decorreranno sulle somme dovute gli interessi di mora indicati nel Documento di Sintesi del Contratto e degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti.
- k) dichiarare, al momento dell'identificazione del Credito ceduto o della proposta di Cessione di Credito se i Crediti ceduti rientrano nell'ambito dell'applicabilità del regime dello "split payment" di cui all'art. 1 comma 629, lett. B), della Legge n.190/2014 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche;
- l) indicare l'intervenuta Cessione nelle fatture riferite ad una Cessione in massa o ad una Cessione di singoli crediti derivanti da uno specifico contratto di fornitura e/o di servizi;
- m) comunicare al Cessionario di avere sottoscritto polizze assicurative a garanzia del pagamento dei propri Crediti ed a fornire copia al Cessionario;
- n) fare o porre in essere ogni atto opportuno o necessario richiesto dalla Banca affinché il Cessionario incassi anche direttamente dalla compagnia assicurativa l'indennizzo corrisposto dalla stessa in caso di mancato pagamento dei Crediti assicurati da parte dei Debitori;
- o) consegnare al Cessionario, ove richiesto, nell'ipotesi in cui i Crediti ceduti rientrassero nell'ambito di applicabilità dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, all'atto dell'identificazione del Credito ceduto o della proposta di Cessione di Credito il certificato in corso di validità attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17bis, comma 5, del Decreto rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura, alla scadenza della sua validità, di trasmettere al Cessionario un nuovo certificato.

5.3 Il Cedente, inoltre, si obbliga a:

- a) consegnare al Cessionario, all'atto dell'identificazione del Credito ceduto o della proposta di Cessione di Credito nei confronti della Pubblica Amministrazione ed ogni qualvolta ne venga dallo stesso fatta richiesta, comunque almeno una volta nel corso dell'anno solare, l'originale del certificato dei carichi pendenti rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- b) comunicare al Cessionario, nell'ipotesi in cui i Crediti ceduti rientrassero nell'ambito dell'applicabilità di quanto previsto dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG e/o CUP, laddove previsto, per tutte le fatture emesse anche attraverso supporto informatico; il Cedente si obbliga anche a comunicare il numero di conto corrente dedicato, che dovrà essere quello indicato nel contratto di fornitura con il Debitore, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte del Cessionario al Cedente in relazione alle Cessioni dei Crediti; la mancata indicazione di tali dati da parte del Cedente sarà ostativa al pagamento del Corrispettivo e tale pagamento resterà in sospeso e verrà eseguito solamente alla comunicazione dei dati sopra richiesti da parte del Cedente;
- c) il Cedente avrà, inoltre, l'onere di indicare correttamente, nelle ipotesi in cui ciò sia applicabile, il codice identificativo CUU (Codice Univoco Ufficio rilevabile dall'Indice delle



Pubbliche Amministrazioni) quale dato essenziale del documento "fattura elettronica", ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013 e del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014. La mancata indicazione di tali dati da parte del Cedente sarà ostativa al pagamento del Corrispettivo e tale pagamento resterà in sospeso e verrà eseguito solamente alla comunicazione dei dati sopra richiesti da parte del Cedente;

- d) qualora il Debitore Pubblica Amministrazione non acconsenta alla Cessione dei Crediti in massa ma faccia pervenire al Cessionario richiesta di procedere con Cessione analitica dei singoli Crediti, il Cedente sarà tenuto a procedere, a proprie spese, in conformità alla richiesta del Debitore Pubblica Amministrazione;
- e) nell'ipotesi in cui i Crediti ceduti rientrassero nell'ambito dell'applicabilità dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, consegnare al Cessionario, all'atto dell'identificazione del Credito ceduto o della proposta di Cessione di Credito, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza in capo al Cedente dei requisiti previsti dall'art. 17 bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, avendo cura, alla scadenza della sua validità, di trasmettere al Cessionario una nuova autocertificazione;

#### **Articolo 6 Obblighi del Cessionario 6.1**

Il Cessionario si obbliga:

- a) nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile, a mettere a disposizione del Cedente, ove richiesto, tutti i dati in suo possesso sull'esposizione di ciascun Debitore ceduto e a comunicare tutte le informazioni, i fatti e gli eventi che possano influire sull'incasso dei Crediti;
- b) a rendicontare al Cedente le informazioni, dati e aspetti di natura contabile e gestionale relativi ai Crediti ceduti ed ai Debitori secondo le modalità ed i termini definiti tramite Portale;
- c) nel caso di Cessione Pro Soluta ad informare il Cedente circa il contenuto di eventuali accordi transattivi negoziati con il Debitore.

#### **Articolo 7 Pagamento del Corrispettivo da parte del Cessionario 7.1**

Il Corrispettivo è esigibile dal Cedente:

- nel caso di Cessione Pro Solvendo all'atto dell'incasso dei Crediti anche laddove sia attiva l'operatività Maturity o Credito di Fornitura;
- nel caso di Cessione Pro Soluta all'atto dell'incasso dei Crediti o alla Data Scadenza Convenzionale;
- nel caso di Cessione Pro Soluta in cui sia attiva l'operatività Maturity di cui alla Sezione 2 del Capitolo 3 alla Data Scadenza Convenzionale Maturity;
- nel caso di Cessione Pro Soluta in cui sia attiva l'operatività Credito di Fornitura di cui alla Sezione 3 del Capitolo 3 alla Data Scadenza Convenzionale.

Qualora il Cedente abbia stipulato una polizza assicurativa a garanzia del pagamento dei propri Crediti, il Cessionario pagherà il Corrispettivo al Cedente dopo aver incassato dalla compagnia assicurativa l'indennizzo dovuto per il mancato pagamento da parte dei Debitori.

- 7.2 Su richiesta del Cedente, il Cessionario ha facoltà di corrispondere in tutto o in parte i Corrispettivi dovuti per i Crediti ceduti anche in via anticipata rispetto ai termini stabiliti al punto precedente; in tal caso sulle somme pagate decorreranno interessi nella misura e nei termini determinati nel Documento di Sintesi del Contratto e degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti.
- 7.3 Nelle operazioni con conteggio degli interessi in via posticipata rispetto al pagamento anticipato del Corrispettivo a seconda dell'operatività in essere, gli interessi sono calcolati dalla data di valuta del pagamento anticipato del Corrispettivo sino alla data di valuta dell'incasso dei Crediti ceduti o alla Data Scadenza o alla Data Scadenza Convenzionale o alla Data Scadenza Convenzionale Maturity. I predetti interessi vengono liquidati l'ultimo giorno lavorativo del periodo indicato nel Documento di Sintesi del Contratto o degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti.
- 7.4 Nelle operazioni con conteggio degli interessi a sconto rispetto al pagamento anticipato del Corrispettivo, gli interessi sono calcolati al momento del pagamento anticipato del Corrispettivo e secondo la formula dello Sconto Commerciale sull'intero valore del Corrispettivo pattuito. A seconda dell'operatività in essere, gli interessi decorrono dalla data

di valuta del pagamento del Corrispettivo sino alla Data Scadenza o Data Scadenza Convenzionale o Data Scadenza Convenzionale Maturity. Il Cessionario tratterrà gli interessi come sopra calcolati dal Corrispettivo dedotte le spese e commissioni se applicabili.

#### **Articolo 8 Assunzione del rischio da parte Cessionario della garanzia della solvenza del Debitore**

- 8.1 Il Cessionario, a seguito di richiesta da parte del Cedente, potrà acquistare i Crediti con assunzione del rischio della solvenza del Debitore.
- 8.2 L'assunzione del rischio della solvenza del Debitore presuppone l'accordo delle Parti a mezzo di sottoscrizione di Atto Integrativo che specifichi:
- a) se il rischio è assunto relativamente ad uno o più Debitori o ad un insieme omogeneo di Debitori o di Crediti (individuati per tipologia, ad esempio, prodotto, mercato, mezzo pagamento); e
  - b) la Data Scadenza massima dei Crediti oggetto di acquisto Pro Sóluto.
- 8.3 Qualora l'Atto Integrativo di cui al precedente punto non sia stato sottoscritto o non preveda quanto previsto sub. a) e b) di cui sopra, il Cessionario non assumerà il rischio della solvenza del Debitore.
- 8.4 L'assunzione del rischio della solvenza del Debitore è sempre limitata all'importo in linea capitale dovuto dal Debitore, restandone espressamente esclusa ogni altra somma dovuta dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardo pagamento. Restano altresì esclusi dall'assunzione del rischio della solvenza del Debitore i casi in cui il mancato pagamento del Debitore consegua al verificarsi di cause di forza maggiore, quali ad esempio: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, provvedimenti delle Autorità degli Stati in cui risiedono il Debitore, il Cedente o il Cessionario, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni ad esempio radioattive, pandemie.
- 8.5 Nel caso di assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore, il Cedente in aggiunta a quanto previsto al precedente Articolo 5 si obbliga a:
- a) indicare al Cessionario l'importo dei Plafond ritenuti necessari alla copertura del rischio Pro Sóluto per ciascun Debitore;
  - b) cedere - in massa o singolarmente - tutti i propri Crediti vantati nei confronti dei Debitori per i quali il Cessionario abbia accordato un Plafond almeno pari al 50% dell'importo indicato dal Cedente; il Cessionario potrà consentire al Cedente, in deroga al predetto obbligo di Cessione di tutti i Crediti, di cedere parte dei Crediti. Se l'importo del Plafond accordato dal Cessionario fosse inferiore al 50% dell'importo indicato dal Cedente, quest'ultimo avrà facoltà di cedere o meno - in massa o singolarmente - i propri Crediti e, nel caso in cui decidesse di cedere, la Cessione dovrà avere ad oggetto tutti i Crediti; il Cessionario potrà consentire al Cedente, in deroga al predetto obbligo di Cessione di tutti i Crediti, di cedere parte dei Crediti. In caso di Revoca del Plafond, il Cedente sarà sempre tenuto, anche successivamente alla revoca, a cedere i Crediti Pro Solvendo e quindi garantendo la solvenza dei Debitori, ed identificare i Crediti ceduti senza modifiche delle originarie pattuizioni che il Cedente ha in essere con il Debitore, sino ad integrale estinzione dei Crediti per i quali il Cessionario ha assunto il rischio della solvenza dei Debitori.

#### **Articolo 9 Caratteristiche del Plafond**

- 9.1 Il Plafond avrà efficacia dalla data della ricezione da parte del Cedente della comunicazione del Cessionario tramite Portale; esso si intenderà valido ed efficace anche per i Crediti già venuti ad esistenza la cui Cessione sia stata perfezionata successivamente alla data di comunicazione del Plafond, con espressa esclusione di quelli già scaduti a tale data.
- 9.2 Il Plafond ha carattere di rotatività cosicché ogni pagamento da parte del Debitore e/o di terzi relativo a Crediti ceduti Pro Sóluto renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo sino all'importo del Plafond concesso. Ne consegue che i Crediti fino allora esclusi dal Plafond vi rientreranno automaticamente secondo l'ordine di emissione delle singole fatture.

#### **Articolo 10 Riduzione e Revoca del Plafond**

- 10.1 Il Cessionario potrà procedere a ridurre o revocare il Plafond secondo quanto di seguito descritto.
- 10.2 Il Plafond concesso potrà avere un termine prefissato; esso potrà essere in ogni tempo, e ad insindacabile giudizio del Cessionario, revocato o modificato attraverso specifiche

comunicazioni anche utilizzando il Portale. Salvo deroghe scritte, si considereranno automaticamente revocati i Plafond relativi a Debitori con riferimento ai quali non siano stati ceduti Crediti o non siano sorti Crediti per Cessioni già effettuate per un periodo continuativo di 180 giorni.

10.3 La comunicazione di riduzione o revoca del Plafond avrà efficacia dalla data in cui la comunicazione del Cessionario sarà ricevuta sul Portale.

10.4 Gli effetti della riduzione o revoca del Plafond sono:

- con riferimento alla riduzione, la diminuzione dell'importo del Plafond mantenendo l'assunzione del rischio Pro Soluta sui Crediti già ceduti alla data di riduzione o già sorti a tale data purché identificati entro 30 giorni dalla data di riduzione. La riduzione del Plafond non incide sul criterio della rotatività, ma solo sull'importo del Plafond. L'assunzione del rischio Pro Soluta su detti Crediti sarà possibile solo quando l'ammontare dei Crediti in essere sia inferiore all'importo del Plafond ridotto;
- con riferimento alla revoca, la cessazione dell'assunzione del rischio Pro Soluta relativamente alle nuove Cessioni e il mantenimento di tale rischio per le Cessioni già avvenute alla data della revoca e/o per i Crediti identificati entro 15 giorni dalla data della revoca. Con la revoca viene meno il criterio della rotatività e pertanto non verrà assunto il rischio Pro Soluta sui Crediti che già alla data di revoca risultano eccedenti il Plafond.

In caso di revoca del Plafond il Cedente, dovrà comunque conformarsi ai doveri di cui al precedente Articolo 8.5, lettera b).

In caso di revoca di un Plafond, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, così come qualsiasi altra somma risultante a credito del Debitore e gli eventuali recuperi di carattere fiscale, saranno imputati dal Cessionario prioritariamente al soddisfacimento dei Crediti acquisiti con assunzione del rischio Pro Soluta e, successivamente, in assenza di disposizioni impartite dal Debitore, secondo quanto previsto e regolamentato dal Codice Civile.

#### **Articolo 11 Cessazione dell'assunzione del rischio da parte del Cessionario della solvenza del Debitore**

11.1 Il rischio della solvenza del Debitore assunto dal Cessionario cessa e conseguentemente il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimarrà a carico del Cedente al verificarsi dei seguenti casi:

- a) relativamente ai singoli Crediti qualora anche solo una delle dichiarazioni rese al precedente Articolo 3.1, lettere a) e d) dovesse risultare non veritiera;
- b) relativamente a tutti i Crediti vantati nei confronti di uno specifico Debitore qualora anche solo una delle dichiarazioni rese al precedente Articolo 3.1, lettere b), c), e), f) dovesse risultare non veritiera;
- c) relativamente ai singoli Crediti, in caso di inadempimento del Cedente agli obblighi di cui al precedente Articolo 5.2, lettere g), h), i);
- d) relativamente a tutti i Crediti vantati nei confronti di uno specifico Debitore, in caso di inadempimento del Cedente ad anche uno solo degli obblighi di cui al precedente Articolo 5.2, lettere b), c), d), e), f), j), o);
- e) relativamente a tutti i Crediti ceduti, in caso di inadempimento del Cedente agli obblighi di cui al precedente Articolo 8.5;
- f) qualora il Credito ceduto non dovesse essere riconosciuto valido o comunque non risultasse ammesso al passivo nella sua totalità dagli organi della procedura concorsuale a carico del Debitore; in tali casi il Cedente dovrà restituire al Cessionario l'importo da questi già eventualmente accreditato e in caso di ammissione parziale il Cedente dovrà restituire l'importo pari alla parte di Credito non ammessa e/o non riconosciuta valida dagli organi della procedura concorsuale;
- g) relativamente a tutti i Crediti in caso di violazione da parte del Cedente di anche una delle dichiarazioni previste all'Articolo 3.1 lettere e), f), e degli obblighi previsti all'Articolo 2.2, e 3 della Sezione 1 Capitolo 3, nonché all'Articolo 2.4 della Sezione 4, Capitolo 3 del Contratto;
- h) qualora, nell'ipotesi in cui i Crediti ceduti rientrassero nell'ambito dell'applicabilità dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, il Debitore non provvedesse al pagamento del Credito ceduto a causa dell'inottemperanza da parte del Cedente degli obblighi previsti dalla suddetta normativa.



11.2 Resta infine convenuto che il Cedente, ove subisse, ai sensi dell'art. 6 della Legge 52/1991 la revocatoria di cui all'art 67 del R.D. 267/1942, relativamente al pagamento di un Credito effettuato dal Debitore al Cessionario a fronte di un acquisto del Credito con assunzione del rischio Pro Soluta da parte del Cessionario, non potrà agire in via di rivalsa nei confronti del Cessionario anche in deroga all'art. 6.2 della Legge 52/1991.

Nei casi sopra descritti, il Cessionario comunicherà al Cedente il verificarsi di uno dei casi sopra citati al fine di consentire a quest'ultimo di rimediare all' inadempimento entro 15 giorni dalla comunicazione. Qualora il Cedente non vi rimedi entro il predetto termine viene meno l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore da parte del Cessionario e lo stesso sarà legittimato a chiedere al Cedente la restituzione, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo oltre a spese ed interessi. Decorso il suddetto termine, in caso di mancata restituzione il Cedente dovrà corrispondere interessi di mora -così come determinati al successivo Articolo 16- maturati e maturandi sino alla data dell'effettiva restituzione.

#### **Articolo 12 Restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo**

12.1 Il Cedente dovrà restituire al Cessionario, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta scritta del Cessionario stesso, quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo dei Crediti ceduti, oltre le spese e gli interessi, al verificarsi delle seguenti ipotesi

a) relativamente ai Crediti acquistati dal Cessionario senza assunzione del rischio della solvenza del Debitore in caso di mancato incasso degli stessi alla loro scadenza o quando si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni.

In deroga al disposto di cui al 2° comma dell'art. 1267 cod. civ. permane la garanzia del Cedente della solvenza del Debitore anche qualora l'insolvenza sia dipesa da negligenza del Cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze nei confronti di quest'ultimo;

b) qualora una o più dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente ai sensi del precedente Articolo 3 risultino non veritiere;

c) i Crediti stessi risultino, per fatti e/o circostanze imputabili al Cedente a qualsiasi titolo, interamente e/o parzialmente Crediti Contestati;

d) il Cedente risulti inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni a suo carico previste ai precedenti Articoli 5 e 8.5.

Decorso il suddetto termine di 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di restituzione, il Cedente dovrà inoltre corrispondere interessi di mora così come determinati al successivo Articolo 16, maturati e maturandi sino alla data dell'effettiva restituzione.

12.2 Tale obbligo di pagamento rimarrà pienamente valido anche a seguito del recesso dal presente Contratto o della risoluzione dello stesso.

#### **Articolo 13 Crediti Contestati**

13.1 Si intendono contestati i Crediti per i quali il Debitore comunichi al Cessionario per iscritto a motivo del mancato pagamento:

a) inadempienze del Cedente in relazione al contratto di fornitura e/o servizi;

b) contestazioni sulle forniture e/o servizi;

c) compensazioni con crediti vantati nei confronti del Cedente anche per fatti intercorsi dopo la Cessione;

d) qualora il Debitore sia una P.A. e/o un soggetto ad essa equiparato, eccezioni derivanti dall'applicazione nei confronti del Cedente di norme di legge tra le quali, a titolo esemplificativo, quanto disposto:

- dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e relativo Decreto Ministeriale attuativo del 18/01/2008 n. 40;

- dalla normativa in materia di pagamenti alla P.A. e regolarità contributiva (Documento Unico di regolarità Contributiva, DURC).

13.2 In presenza di Crediti Contestati, il Cedente è tenuto a riacquistare tali crediti corrispondendo al Cessionario un importo pari ai pagamenti anticipati del Corrispettivo dei Crediti ceduti eventualmente già ricevuti, oltre ad interessi maturati e a quelli eventuali di mora così come indicati nel Documento di Sintesi del Contratto e degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti sino alla data del relativo versamento, nonché le spese sostenute dal Cessionario.

13.3 Il Cessionario, a sua insindacabile discrezione, potrà accogliere la richiesta del Cedente di sospendere il riacquisto dei Crediti Contestati per un periodo massimo di 90 giorni dalla data



in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni sollevate dal Debitore, al fine di consentire al Cedente di rimediare alle predette eccezioni. E' fatta in ogni caso salva la facoltà del Cessionario di chiedere immediatamente la restituzione del pagamento anticipato del Corrispettivo dei Crediti ceduti effettuato in relazione ai Crediti Contestati.

#### **Articolo 14 Registrazione e contabilizzazione dei Crediti acquisiti e dei Corrispettivi erogati**

- 14.1 Il Cessionario, in sede di registrazione e contabilizzazione dei Crediti acquisiti, terrà evidenza di ogni fatto od atto ad essi relativo fino al loro incasso di modo che il Cedente possa conoscere l'andamento del rapporto.
- 14.2 Il Cessionario provvederà a registrare i Crediti acquisiti su appositi Conti di evidenza, dando periodica informazione al Cedente delle attività svolte e dei relativi esiti.
- 14.3 L'ammontare del Corrispettivo verrà annotato a credito del Conto di evidenza del Cedente al momento della Cessione ma sarà dovuto e quindi reso disponibile nel momento in cui diverrà esigibile in base a quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti.
- Il Corrispettivo eventualmente anticipato sarà annotato a debito del Conto di evidenza del Cedente.
- Ad avvenuto incasso dei Crediti ceduti o ad avvenuta restituzione del Corrispettivo da parte del Cedente, tali importi saranno registrati a credito del medesimo Conto di evidenza. Il Cessionario provvederà alle rilevazioni periodiche dei saldi di detti Conti di evidenza ed invierà al Cedente la relativa documentazione contabile.
- 14.4 Sui saldi in essere, rilevati per data valuta (estratto conto scalare) decoreranno interessi nella misura e nei termini indicati nel Documento di Sintesi del Contratto o degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti, secondo la modalità di calcolo di cui all'Articolo 7.3. Tali interessi verranno registrati su apposito Conto di evidenza infruttifero, non essendo consentita la capitalizzazione periodica degli interessi.
- 14.5 Gli estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Cedente che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Cessionario a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione del relativo estratto conto. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Cessionario ritenga di inviare al Cedente. Le scritture contabili del Cessionario, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Cedente.
- 14.6 Il Cedente prende atto ed acconsente che il Cessionario, nell'esercizio dei propri diritti, procederà all'incasso dei Crediti ceduti secondo modalità discrezionali e secondo propria convenienza, anche inviando solleciti ed intimazioni ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti.

#### **Articolo 15 Compensazione volontaria**

- 15.1 Il Cessionario avrà diritto di compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Cedente con propri Crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

#### **Articolo 16 Interessi di mora**

- 16.1 Gli interessi di mora sono indicati nel Documento di Sintesi del Contratto o in quello degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti.

#### **Articolo 17 Norme che regolano i servizi offerti dal Cessionario tramite Portale**

##### **17.1 Caratteristiche del Portale**

- a) Il Portale consente al Cedente di effettuare operazioni di consultazione, trasferimento e/o inserimento dati, su rapporti intestati al Cedente medesimo. Il Cedente potrà effettuare attraverso il Portale le Cessioni ai sensi del precedente Articolo 2, identificare i Crediti ceduti via via venuta ad esistenza, presentare nuovi Debitori, richiedere di associare nuovi Debitori a Linee Operative in essere o nuove, richiedere lo spostamento di Debitori da una Linea operativa ad un'altra, consultare l'Elenco Debitori come aggiornato nel tempo.
- b) Il Cessionario si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o cessare in qualsiasi momento i Servizi Disponibili, anche nei confronti del singolo Cedente, così come di modificare le norme e condizioni che regolano l'accesso ai predetti servizi, dandone notizia mediante inserzione sul proprio sito internet, ovvero tramite messaggio di posta elettronica.

- c) Attraverso l'accesso al Portale, il Cessionario consente inoltre al Cedente di sottoscrivere una serie di servizi di reporting concernenti dati e informazioni generati dall'esecuzione del Contratto e di estrarre copie dei documenti contabili emessi dal Cessionario medesimo nell'esecuzione del Contratto. Formati e tempistiche di fornitura dei servizi sono determinati dal Cessionario, mentre il Cedente ha la possibilità di definire le modalità di fruizione delle informazioni (sulla sua pagina personale all'interno del Portale ovvero tramite invio per posta elettronica), restando a suo carico l'aggiornamento nel tempo degli indirizzi a tale scopo forniti. In ogni caso, tutte le comunicazioni realizzate attraverso il Portale, ed in particolare quelle concernenti la concessione, variazione e revoca dei Plafond accordati dal Cessionario e quelle relative alla modifica delle condizioni economiche hanno piena validità tra le Parti.

#### **Articolo 18 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e comunicazioni di trasparenza**

- 18.1 Il Cessionario avrà la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche previste dal Contratto nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
- 18.2 Se il Cessionario eserciterà la suddetta facoltà, il Cedente avrà diritto di recedere dal Contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 18.3 Ogni comunicazione prescritta ai fini dell'adempimento ai doveri di trasparenza (artt. 118 e 119 Testo Unico Bancario) si intende validamente effettuata tramite Portale o in formato cartaceo all'indirizzo del Cedente indicato nel frontespizio del Contratto o a quello fatto conoscere successivamente per iscritto.

#### **Articolo 19 Durata - Recesso**

- 19.1 Il presente Contratto ha durata indeterminata. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere, dandone comunicazione all'altra Parte con le modalità previste al successivo Articolo 23 senza obbligo di motivazione né di preavviso. Qualora alla data del recesso sia in essere l'operatività Maturity disciplinata alla Sezione 2, Capitolo 3, le Parti hanno facoltà di recedere con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario.
- 19.2 Il recesso comporterà lo scioglimento del Contratto come previsto al successivo Articolo 21.

#### **Articolo 20 Risoluzione del Contratto**

- 20.1 Il Contratto potrà essere risolto sia dal Cessionario che dal Cedente ai sensi dell'art. 1453 cod. civ..
- 20.2 Il Cessionario potrà, inoltre, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai precedenti Articolo 3, Articolo 5 e 8.2, risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione al Cedente ai sensi dell'Articolo 23.
- 20.3 Il Contratto verrà risolto e si provvederà quindi allo scioglimento come previsto al successivo Articolo 21, fatto salvo il diritto di chiedere il maggior danno.

#### **Articolo 21 Effetti dello scioglimento a seguito di recesso o risoluzione del contratto**

- 21.1 Salvo quanto previsto al precedente Articolo 18, lo scioglimento del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle Cessioni di Crediti, anche futuri e in massa, già perfezionate ancorché il Credito non sia giunto a scadenza o il Debitore non abbia provveduto al pagamento dello stesso. Le relative Cessioni continueranno ad essere regolate dal presente Contratto e dagli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti. Tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Cedente rimarranno comunque valide ed efficaci.
- 21.2 In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto di factoring entro il termine di 15 giorni lavorativi dal momento in cui perverrà all'altra Parte la dichiarazione di recesso o dal termine indicato nella comunicazione di risoluzione che verrà inviata al verificarsi di uno degli eventi richiamati all'Articolo 20.2.
- 21.3 Entro il medesimo termine il Cedente avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora di restituire al Cessionario i Corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, gli interessi maturati e maturandi sino alla data della restituzione, le commissioni e ogni saldo a debito presente nei Conti di Evidenza di cui all'Articolo 14.

- 21.4 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori così come determinati al precedente Articolo 16.
- 21.5 Ad avvenuta restituzione il Cedente avrà diritto di ottenere dal Cessionario il trasferimento di tutti o parte dei Crediti non ancora incassati.

#### **Articolo 22 Spese di registrazione – Oneri fiscali**

- 22.1 Saranno a carico del Cedente tutte le spese di registrazione del Contratto e di ogni altro atto successivo nonché relative ad ogni operazione di Cessione, compresi gli oneri fiscali e tributari, attraverso cui troverà esecuzione il Contratto ed ogni correlato accordo.

#### **Articolo 23 Comunicazioni**

- 23.1 Se non diversamente disciplinato le comunicazioni saranno inviate tramite Portale. Qualora il Cedente richieda che le comunicazioni siano effettuate in formato cartaceo le stesse verranno inviate all'indirizzo del Cedente indicato nel frontespizio del Contratto o a quello fatto conoscere successivamente per iscritto.
- 23.2 Le comunicazioni in formato cartaceo alla Banca dovranno essere inviate all'indirizzo indicato in questo Contratto o a quello fatto conoscere successivamente per iscritto.

#### **Articolo 24 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

- 24.1 Il Cedente può presentare un reclamo al Cessionario con le modalità indicate nel foglio informativo, disponibile nelle filiali e sul sito internet del Cessionario.
- 24.2 Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel foglio informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o al Cessionario.
- 24.3 Il Cessionario ed il Cedente, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto al Cessionario;
  - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

#### **Articolo 25 Legge applicabile e foro competente**

- 25.1 Le Parti concordemente stabiliscono che il presente Contratto ed i rapporti che ne derivano sono disciplinati dalla legge italiana.
- 25.2 Per ogni controversia circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto e delle conseguenti Cessioni, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.


#### **Articolo 26 Data certa**

- 26.1 Il Cedente autorizza il Cessionario a presentare il Contratto, gli Atti Integrativi, gli atti con cui viene effettuata la Cessione e la Lettera d'Identificazione dei Crediti e qualsiasi altro documento sottoscritto dal Cedente nell'ambito del presente Contratto alla società Poste Italiane S.p.A. e/o ad altra società autorizzata al fine di acquisire la "data certa" mediante validazione temporale con sistemi elettronici. Il Cedente prende atto che, ai soli fini della validazione temporale del Contratto, degli Atti Integrativi, e degli atti con cui viene effettuata la Cessione è previsto il trattamento e la conservazione dei medesimi da parte della predetta Società e/o di altra autorizzata a tale attività. Il Cedente prende atto che l'acquisizione della data certa potrà avvenire anche tramite Portale.

### **Capitolo 3 NORME PARTICOLARI**

Le previsioni del presente Capitolo disciplinano le operatività che sono attivate con la sottoscrizione dell'Atto Integrativo nell'ambito del quale sono pattuite anche le relative condizioni economiche. All'Atto Integrativo sono associati i Debitori indicati nell'allegato "Elenco Debitori" al predetto Atto integrativo come aggiornato nel tempo sul Portale.

È facoltà del Cedente chiedere al Cessionario di associare un Debitore relativo ad una Linea operativa in essere ad un'altra Linea operativa in essere. Qualora la Banca accolga la richiesta



includerà il Debitore nel suddetto elenco applicando allo stesso le condizioni economiche della Linea operativa cui è associato a seguito dell'accoglimento della richiesta.

---

## **Sezione 1 Cessione senza notifica al Debitore**

### **Articolo 1 Disposizioni Generali**

1.1 La presente Sezione contiene le norme che regolano l'operatività Cessione senza notifica al Debitore (Not Notification) che viene attivata con la sottoscrizione dell'Atto Integrativo.

### **Articolo 2 Cessione senza notifica**

2.1 Le Parti possono convenire, a differenza di quanto previsto all'Articolo 2 del Capitolo 2, di non comunicare ad uno o più Debitori la Cessione. A tal fine il Cedente comunica l'elenco dei Debitori per quali richiede che il Cessionario non effettui la notifica della Cessione. Il Cessionario, mediante l'Atto Integrativo, conferisce il Mandato all'incasso disciplinato al successivo Articolo 3 per i Debitori per i quali si è impegnato nel medesimo Atto Integrativo a non notificare l'intervenuta Cessione.

2.2 Il Cessionario può notificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio la Cessione al Debitore nelle forme ritenute più idonee, fermo restando che le relative spese rimarranno a carico del Cedente. Il Cedente si impegna sin d'ora, qualora richiesto dal Cessionario, a compiere senza indugio tutti gli atti che si renderanno necessari per effettuare la notifica, anche all'estero, garantendo la valida opponibilità della Cessione ai terzi inclusa la P.A..

### **Articolo 3 Mandato all'incasso al Cedente**

3.1 Il Mandato si intende regolato dalle seguenti condizioni:

- a) è gratuito, senza rappresentanza, con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 cod. civ. ed è conferito per la gestione e l'incasso dei Crediti ceduti e per la gestione ed escussione delle eventuali garanzie accessorie;
- b) il Cedente ha 60 giorni di calendario decorrenti dalla Data di Scadenza ovvero dalla Data Scadenza Convenzionale Maturity per incassare i Crediti Ceduti;
- c) in caso di mancato pagamento dei Crediti da parte del Debitore, il Cedente comunica al Cessionario tale evento, nonché i motivi - se conosciuti - del mancato pagamento da parte del Debitore, entro 60 giorni di calendario dalla Data di Scadenza o dalla Data di Scadenza Convenzionale Maturity;
- d) ogni somma ricevuta dal Cedente in relazione ai Crediti ceduti e all'escussione delle garanzie accessorie è di pertinenza del Cessionario. Il Cedente si impegna a trasferirla al Cessionario con la prima valuta utile entro 5 giorni lavorativi dall'incasso.
- e) ha efficacia solo in relazione ai Debitori così come di volta in volta concordati;
- f) lo stesso può essere revocato dal Cessionario in qualunque momento con efficacia immediata;
- g) decorre dal perfezionamento dell'Atto Integrativo con efficacia fino a revoca da comunicarsi a cura del Cessionario. La revoca è da intendersi parziale se riferita solo ad alcuni Debitori;
- h) il Cedente si impegna a fare tutto quanto necessario al fine di incassare i Crediti ceduti nonché di mantenere in essere ed escutere le relative garanzie accessorie;
- i) qualora il Cedente non provveda, entro i suindicati termini, a trasferire al Cessionario l'importo ricevuto dal Debitore in relazione ai Crediti ceduti e/o derivante dall'escussione delle garanzie il Cedente è tenuto a corrispondere anche gli interessi moratori di cui all'Articolo 16 del Capitolo 2;
- j) le eventuali spese e gli oneri anche fiscali derivanti dal Mandato all'Incasso sono a carico del Cedente;
- k) qualora venga attivata l'operatività Garanzia Crediti Commerciali di cui alla Sezione 4 del Capitolo 3, il Cedente è autorizzato a trattenere, a compensazione di quanto dovuto dal Cessionario a titolo di Corrispettivo, le somme di pertinenza del Cessionario incassate dai Debitori indicati nell'Atto Integrativo. Le somme si considerano altresì incassate dal Cedente nell'ipotesi di cui all'Articolo 2.4 della Sezione 4 del Capitolo 3. In caso di violazione di anche una sola delle obbligazioni previste al precedente Articolo 3.1 lettere c), d) e h) e all'Articolo 2.2 si applica quanto previsto all'Articolo 11 del Capitolo 2.

3.2 Fermo restando la validità delle Cessioni resta inteso che, al solo fine di agire nei confronti dei Debitori inadempienti che, all'atto della notifica, avessero rifiutato e/o disconosciuto la



Cessione, anche in virtù di quanto previsto dal sottostante contratto di fornitura e/o di servizi con il Cedente, il Cedente è fin d'ora impegnato a conferire al Cessionario e/o ai suoi aventi causa ampio ed irrevocabile mandato per l'esercizio di tutti i diritti a loro spettanti, nella forma e nei termini richiesti dal Cessionario. Resta inteso che, in presenza di tale violazione da parte del Cedente, il rischio del mancato pagamento del Debitore sarà riassunto dal Cedente.

#### **Articolo 4 Modalità d'incasso da parte del Cedente dei Crediti ceduti al Cessionario e conseguenti obblighi del Cedente**

4.1 Il Cedente è libero di incassare i Crediti ceduti al Cessionario secondo le modalità pattuite con il Debitore. In alternativa il Cedente e il Cessionario possono concordare che l'incasso avvenga secondo le modalità di seguito indicate:

- modalità di incasso dei Crediti ceduti al Cessionario a mezzo Ri.Ba.;
- modalità di incasso dei Crediti ceduti al Cessionario a mezzo conto corrente vincolato.

##### **4.2 Modalità d'incasso dei Crediti ceduti al Cessionario a mezzo Ri.Ba.**

Nel caso venga pattuita fra il Cedente e il Debitore questa modalità di pagamento, il Cessionario è autorizzato dal Cedente a provvedere direttamente all'emissione e all'invio all'incasso di tali mezzi di pagamento, omettendo ogni riferimento diverso da quello del Cedente. L'accredito delle somme avverrà su un conto corrente intestato al Cessionario.

4.3 Modalità d'incasso dei Crediti ceduti al Cessionario a mezzo conto corrente vincolato

Il Cessionario può richiedere al Cedente di dedicare uno dei propri conti correnti esclusivamente all'incasso di tutti i pagamenti dei Crediti ceduti (Conto Vincolato).

Il Cedente comunica al Debitore gli estremi del Conto Vincolato presso il quale effettuare tutti i pagamenti, come da schema che verrà fornito dal Cessionario.

Nel caso in cui:

- a) il Cedente abbia aperto un Conto Vincolato presso una banca diversa dal Cessionario, il Cedente dà istruzioni irrevocabili, secondo testo conforme a quello allegato al Contratto (allegato A), alla banca presso la quale ha aperto il Conto Vincolato affinché la stessa rimetta al Cessionario tutte le somme pervenute sul Conto Vincolato, dato l'obbligo del Cedente di trasferire al Cessionario le somme incassate in esecuzione del Mandato all'Incasso.

Le somme pervenute sul Conto Vincolato dovranno essere, in pari data e con la prima valuta utile, girate sul conto corrente indicato dal Cessionario.

In caso di ritardo nella restituzione delle somme, il Cedente è tenuto a corrispondere al Cessionario gli interessi moratori di cui all'Articolo 1.6 del Capitolo 2;

- b) il Conto Vincolato venga intrattenuto direttamente presso il Cessionario, dato l'obbligo del Cedente di trasferire al Cessionario le somme incassate in esecuzione del Mandato all'Incasso, il Cedente comunica al Cessionario le coordinate bancarie del Conto Vincolato secondo testo conforme a quello allegato al Contratto (allegato B) e autorizza sin d'ora il Cessionario a trasferire immediatamente, con la medesima data valuta di accredito, su un conto corrente di titolarità del Cessionario medesimo, ogni somma di volta in volta pervenuta dai Debitori su detto Conto Vincolato.

---

### **Sezione 1-bis Operatività con Mandato all'Incasso Notarile al Cessionario**

#### **Articolo 1 Disposizioni Generali**

1.1. La presente Sezione contiene le norme che regolano l'operatività con Mandato all'Incasso Notarile conferito dal Cedente al Cessionario che viene attivata con la sottoscrizione dell'Atto Integrativo. Le Parti concordano di ricorrere a detta operatività, ferma restando la validità delle Cessioni, nei casi in cui: i) il Debitore abbia rifiutato e/o disconosciuto, all'atto della notifica, la Cessione, anche in virtù di quanto previsto dal sottostante contratto di fornitura e/o di servizi con il Cedente; e/o ii) il Debitore possa legittimamente rifiutare e/o disconoscere la Cessione.

1.2 Il Cedente, nei casi indicati all'articolo 1.1. e nei termini e modalità di cui al successivo Articolo 3, è fin d'ora impegnato a conferire al Cessionario e/o ai suoi aventi causa ampio ed irrevocabile mandato per l'esercizio di tutti i diritti a loro spettanti. Resta inteso che, in presenza

di tale violazione da parte del Cedente, il rischio del mancato pagamento del Debitore sarà riassunto dal Cedente.

## **Articolo 2 Cessione senza notifica**

- 2.1. Le Parti convengono, in deroga di quanto previsto all'Articolo 2 del Capitolo 2, in presenza dei casi di cui all'Articolo 1.1. che precede, di non notificare la Cessione ai Debitori indicati nell'elenco allegato all'Atto Integrativo.
- 2.2. Il Cessionario si riserva, tuttavia, la facoltà di notificare ai Debitori la Cessione in qualsiasi momento, e a suo insindacabile giudizio, ai sensi di legge, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, a mezzo ufficiale giudiziario o di altro soggetto a ciò autorizzato, il tutto a spese e cura del Cedente.
- 2.3. Il Cedente si impegna sin d'ora, qualora richiesto dal Cessionario, a compiere senza indugio tutti gli atti che si renderanno necessari per effettuare la notifica, anche all'estero, garantendo la valida opponibilità della Cessione ai terzi, inclusa la P.A.

## **Articolo 3 Mandato all'Incasso Notarile al Cessionario**

- 3.1. Le Parti convengono, in quanto di reciproco interesse e senza che ciò possa pregiudicare la reale intenzione delle stesse, la natura nonché gli effetti della Cessione, che rimane valida tra le Parti, che la gestione e l'incasso dei Crediti sia effettuata direttamente dal Cessionario per effetto del Mandato all'Incasso Notarile notificato al Debitore.
- 3.2. Tale mandato si intende regolato dalle seguenti condizioni:
  - è irrevocabile e gratuito;
  - ogni somma ricevuta in pagamento dal Cessionario in relazione ai Crediti ceduti e all'escussione delle garanzie accessorie è di pertinenza del Cessionario;
  - le eventuali spese e gli oneri, anche fiscali, derivanti dal Mandato all'Incasso Notarile al Cessionario sono a carico del Cedente.
- 3.3. Attesa la validità delle Cessioni, resta inteso che, qualora all'atto della notifica, il Debitore rifiuti o disconosca il Mandato all'Incasso Notarile, il Cedente sarà tenuto restituire al Cessionario quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo dei Crediti ceduti, secondo quanto indicato all'Articolo 12.1 del Capitolo 2, come integrato dall'Articolo 4.1 che segue.

## **Articolo 4 Integrazioni e modifiche al Contratto**

- 4.1. L'Articolo 12.1 "Restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo" del Capitolo 2 è da intendersi integrato unicamente dalla seguente lettera:  
(e) nell'eventualità in cui il Debitore non accetti ovvero disconosca il Mandato all'Incasso Notarile notificatogli;

---

## **Sezione 2 Operatività Maturity**

### **Articolo 1 Disposizioni Generali**

- 1.1 La presente Sezione contiene le norme che regolano l'operatività Maturity che viene attivata con la sottoscrizione dell'Atto Integrativo.

### **Articolo 2 Operatività Maturity**

- 2.1 Le Parti in esecuzione di quanto previsto all'Articolo 7 del Capitolo 2, possono convenire, con l'Atto Integrativo Maturity, il numero dei giorni di calendario per calcolare che Corrispettivo venga pagato dal Cessionario al Cedente ad una Data Scadenza Convenzionale Maturity risultante dalla seguente formula:  $n = [(I*gr) + (O*gs)) / (I+O)] + xx$

dove:

n= numero di giorni da aggiungersi alla Data Scadenza di ciascun Credito (Giorni Maturity). Il numero di giorni non può comunque essere inferiore a 0, restando ferma la Data Scadenza di ciascun Credito;

I= ammontare delle somme incassate nel corso del periodo di rilevazione; gr= giorni medi di ritardo nei pagamenti;

O= ammontare dei Crediti in essere impagati alla fine del mese precedente

(outstanding); gs= anzianità media dell'outstanding (giorni medi dalla Data Scadenza del Credito); xx= giorni di margine -indicati nel Documento di Sintesi del Contratto- aggiuntivi rispetto ai giorni di ritardo medio di pagamento dei Debitori.

- 2.2 I Giorni Maturity vengono rideterminati con periodicità indicata nel Documento di Sintesi del Contratto.
- 2.3 Per il primo periodo, i Giorni Maturity sono definiti nell'Atto Integrativo e vengono determinati sommando i giorni di margine ai giorni di ritardo medio di pagamento dei Debitori ceduti dichiarato dal Cedente.
- 2.4 Per i periodi successivi al primo, il numero dei Giorni maturity è comunicato dal Cessionario al Cedente e trova applicazione a partire dalla Cessione successiva e fino a nuova comunicazione da parte del Cessionario.
- 2.5 Il Cessionario può altresì riconoscere al Cedente il Corrispettivo con riferimento ad una pluralità di Crediti, calcolandone la scadenza media ponderata.
- 2.6 Le Parti convengono sin d'ora che l'accredito al Cedente del Corrispettivo alla Scadenza Convenzionale Maturity non ha l'effetto di liberare il Plafond, in quanto solo l'effettivo pagamento da parte del Debitore determina tale effetto.
- 2.7 Resta inoltre sin d'ora inteso fra le Parti che tutti i Debitori per i quali il Cessionario non assuma il rischio della solvenza del Debitore saranno considerati convenzionalmente inadempienti con conseguente facoltà del Cessionario di chiedere al Cedente la restituzione del Corrispettivo eventualmente anticipato, decorsi 15 giorni di calendario dalla Data Scadenza Convenzionale Maturity dei Crediti stessi.

### **Articolo 3 Effetti del recesso dal Contratto**

- 3.1 In caso di recesso dalla presente operatività, durante il periodo di preavviso del recesso dal Contratto indicato all'Articolo 19 del Capitolo 2, il meccanismo di determinazione della Data Scadenza Convenzionale Maturity troverà applicazione con periodicità mensile e solo limitatamente alle variazioni in aumento rispetto al valore precedente dei Giorni maturity. La formula applicata nel corso del periodo di preavviso sarà modificata come segue:  $n = (((I * gr) + 2 * (O * gs)) / (I + O)) + xx$

dove: n= numero di giorni da aggiungersi alla Data Scadenza di ciascun Credito (Giorni maturity);

I= ammontare delle somme incassate nel corso del periodo di rilevazione; gr= giorni medi di ritardo nei pagamenti;


O= ammontare dei Crediti in essere impagati alla fine del mese precedente (outstanding); gs= anzianità media dell'outstanding (giorni medi dalla Data Scadenza del Credito) xx= giorni valuta indicati nel Documento di Sintesi del Contratto o degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti

---

### **Sezione 3      Credito di Fornitura    Articolo 1      Disposizioni Generali**

- 1.1 La presente Sezione contiene le norme che regolano l'operatività Credito di fornitura che viene attivata con la sottoscrizione dell'Atto Integrativo.

### **Articolo 2      Operatività Credito di Fornitura**

- 2.1 Le Parti possono convenire che il Cessionario conceda al Debitore una dilazione di pagamento mediante la sottoscrizione di un apposito accordo tra il Cessionario e il Debitore ceduto. Nell'Atto Integrativo è riportato l'elenco dei Debitori, come aggiornato nel tempo sul Portale, ai quali il Cessionario è disponibile a concedere la dilazione di pagamento.
- 2.2 La dilazione di pagamento concordata si somma alla dilazione di pagamento eventualmente già concessa dal Cedente al Debitore e non può in ogni caso superare il termine indicato nell'Atto Integrativo.
- 2.3 Gli interessi, spese e commissioni connessi alla dilazione di pagamento sono a carico del Debitore.
- 2.4 Le Parti convengono che, se non anticipato ai sensi dell'Articolo 7.2 del Capitolo 2, il Corrispettivo per i Crediti ceduti viene versato dal Cessionario al Cedente alla Data Scadenza. Tuttavia, tale pagamento può essere considerato definitivo (i) nel caso di Crediti ceduti Pro Solvendo ad avvenuto incasso del Credito da parte del Cessionario e (ii) nel caso di Crediti ceduti Pro Soluta alla Data Scadenza Convenzionale.
- 



2.5 Per i Crediti ceduti Pro Solvendo, in caso di mancato pagamento da parte del Debitore entro 5 giorni di calendario dalla nuova scadenza risultante dall'ulteriore dilazione concessa, il Cessionario ha facoltà, esercitabile in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, di riaddebitare sul Conto di Evidenza, con data valuta pari alla Data Scadenza, il Corrispettivo già corrisposto al Cedente. Sull'importo riaddebitato decorreranno interessi fino alla data di restituzione del Corrispettivo, nella misura determinata nel Documento di Sintesi del Contratto e degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti.

2.6 Per i Crediti ceduti Pro Soluta, in caso di mancato pagamento da parte del Debitore, il Cedente sarà tenuto a corrispondere interessi per il periodo intercorrente dalla Data Scadenza alla Data Scadenza Convenzionale.

---

## Sezione 4 Operatività Garanzia Crediti commerciali

### Articolo 1 Disposizioni Generali

1.1 La presente Sezione contiene le norme che regolano l'operatività Garanzia Crediti commerciali che viene attivata con la sottoscrizione dell'Atto Integrativo.

### Articolo 2 Operatività Garanzia Crediti commerciali

2.1 Le Parti convengono che con riferimento ai Debitori indicati nell'allegato Elenco Debitori dell'Atto Integrativo, come aggiornato nel tempo sul Portale, non si applichi quanto previsto all'Articolo 7.2 del Capitolo 2 e che, quindi, i Corrispettivi delle Cessioni non vengano pagati anticipatamente rispetto alla Data Scadenza.

2.2 Le Parti convengono di non notificare ai predetti Debitori la Cessione.

2.3 Le Parti concordano che i Crediti ceduti si considerano pagati con la modalità di cui all'Articolo 15 del Capitolo 2 una volta decorsi i seguenti termini:

- 60 giorni di calendario dalla Data Scadenza per i Crediti regolati a mezzo SDD;
- 60 giorni di calendario dalla Data Scadenza per i Crediti regolati con modalità di pagamento diverse da SDD;
- 60 giorni di calendario dalla Data Scadenza per i Crediti regolati a mezzo effetti.

2.4 Il Cedente dovrà dare comunicazione al Cessionario del mancato pagamento dei Crediti da parte del Debitore entro i medesimi termini sopra indicati. Decorsi detti termini, qualora il Cedente non abbia comunicato al Cessionario il mancato pagamento, i Crediti ceduti si considerano comunque pagati con la modalità di cui al precedente Articolo 2.3.

---

Allegato A al Contratto per la disciplina delle Operazioni di Factoring n. 21578 1012 02168318

(Lettera del Cedente alla Banca presso la quale il Cedente ha acceso il Conto Vincolato)<sup>12</sup>

Spett.le 2

e.p.c. Spett. le  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Premesso che:

- A. in data \_\_\_\_\_ abbiamo sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo o Cessionario) il contratto per la disciplina delle operazioni di factoring n. \_\_\_\_\_ (Contratto); in data \_\_\_\_\_ abbiamo sottoscritto l'Atto Integrativo e in data \_\_\_\_\_ abbiamo perfezionato la cessione dei crediti (Cessione);

---

<sup>1</sup> Le presenti istruzioni dovranno essere fornite dal Cedente alla Banca Incaricata immediatamente dopo che sia stata perfezionata la cessione dei crediti anche in massa.

<sup>2</sup> Inserire l'indirizzo della banca incaricata



- B. nell'Atto Integrativo abbiamo concordato che ai debitori ceduti (Debitori) non venga notificata la Cessione e il Cessionario ci ha conferito mandato ad incassare in suo nome e per suo conto le somme rivenienti dalla Cessione;
- C. in Contratto abbiamo altresì concordato con il Cessionario che le somme dovute dai Debitori vengano corrisposte tramite bonifico bancario su apposito conto corrente vincolato;
- D. in relazione a quanto sopra, abbiamo provveduto <sup>3</sup>/ad accendere il conto corrente n. \_\_\_\_\_, presso la Filiale di.... (Banca) a noi intestato, rubricato/ <sup>4</sup> /a far rubricare il conto corrente n. \_\_\_\_\_, già acceso presso la Filiale di.... (Banca) a noi intestato/ quale "conto per l'accredito delle somme dovute dai Debitori ceduti e relative ai crediti ceduti a Intesa Sanpaolo SpA" e vincolato a favore di Intesa Sanpaolo (Conto Vincolato) appositamente dedicato all'accredito di tali somme.
- Su detto Conto Vincolato non potranno confluire somme di diversa provenienza, né potranno essere effettuati prelievi in contanti o qualsiasi operazione comportante l'addebito di somme.

Tutto ciò premesso, con la presente conferiamo alla Banca mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723 cod. civ., anche nell'interesse di Intesa Sanpaolo affinché poniate in essere quanto di seguito previsto:

1. trasferire immediatamente a Intesa Sanpaolo mediante <sup>5</sup> \_\_\_\_\_ ogni somma di volta in volta pervenuta dai Debitori tramite bonifico bancario sul Conto Vincolato, con la medesima data valuta di accredito sul Conto, fermo restando che sul predetto Conto non potranno transitare somme diverse da quelle dovute dai Debitori.
2. Il vincolo ed il mandato saranno efficaci fino alla ricezione da parte della Banca di comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, di Intesa Sanpaolo attestante il venir meno di qualsiasi pretesa della stessa nei confronti di <sup>6</sup> \_\_\_\_\_;
3. qualora sorgano vincoli alla libera trasferibilità, in tutto o in parte, delle somme depositate sul Conto Vincolato dipendenti da iniziative giudiziali delle parti o di terzi, quali ad esempio pignoramenti o sequestri, sarà facoltà della Banca opporre detti vincoli in relazione all'esecuzione delle operazioni previste dal mandato ricevuto. Fermo restando che sarà comunque cura della Banca darne pronta notizia a Intesa Sanpaolo mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.intesasampaolo.com;
4. <sup>7</sup>/tutti gli oneri, le spese, ivi comprese quelle di natura fiscale, relative alla presente scrittura sono a carico di <sup>8</sup> \_\_\_\_\_ e verranno addebitate su un conto corrente diverso dal Conto Vincolato ed intestato alla medesima, come da separata disposizione impartita alla Banca;/
5. le lettere di estratto conto ed ogni altra contabile e documentazione concernente il Conto Vincolato verranno inviate dalla Banca a <sup>9</sup> \_\_\_\_\_. Laddove Vi dovesse pervenire una richiesta scritta di Intesa Sanpaolo, indirizzata in copia per conoscenza a <sup>10</sup> \_\_\_\_\_, autorizziamo sin d'ora la Banca a fornire ogni informazione e documentazione inerente il Conto Vincolato e la sua movimentazione a Intesa Sanpaolo;
6. qualsiasi modifica al presente mandato dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata alla Banca congiuntamente da <sup>11</sup> \_\_\_\_\_ e da Intesa Sanpaolo e non avrà effetto finché la Banca non avrà comunicato la propria accettazione ad entrambe le parti con le medesime modalità di comunicazione.

Ci impegniamo comunque a tenerVi manlevati ed indenni da qualsiasi spesa, danno ed esborso che doveste sostenere in relazione all'esecuzione delle istruzioni contenute nel presente mandato.

La sottoscritta \_\_\_\_\_ richiede alla Banca di confermare anche a Intesa Sanpaolo, che ci legge in copia, l'avvenuta annotazione del vincolo e l'accettazione del mandato trascrivendo la presente su propria carta intestata.

<sup>3</sup> Formulazione da inserire qualora il Cedente non abbia già un conto corrente accesso da dedicare all'operatività in questione.

<sup>4</sup> Formulazione da inserire qualora il Cedente abbia già un conto corrente accesso e debba solo richiederne la rubricazione quale Conto Vincolato.

<sup>5</sup> Indicare la modalità di pagamento.

<sup>6</sup> Indicare il Cedente.



Distinti saluti.

---

- 
- 1 Le presenti istruzioni dovranno essere fornite dal Cedente alla Banca Incaricata immediatamente dopo che sia stata perfezionata la cessione dei crediti anche in massa.
  - 2 Inserire l'indirizzo della banca incaricata
  - 3 Formulazione da inserire qualora il Cedente non abbia già un conto corrente acceso da dedicare all'operatività in questione.
  - 4 Formulazione da inserire qualora il Cedente abbia già un conto corrente acceso e debba solo richiederne la rubricazione quale Conto Vincolato.
  - 5 Indicare la modalità di pagamento.
  - 6 Indicare il Cedente.

(Su carta intestata della Banca)

Spett.le

---

p.c. Spett.le (terzo interessato al deposito)

---

Abbiamo ricevuto in data odierna la Vostra lettera, che integralmente di seguito trascriviamo:

"....."  
"....."



Sottoscriviamo la presente per accettazione di quanto sopra trascritto.

Data \_\_\_\_\_, luogo \_\_\_\_\_

(Banca) \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_

7

Formulazione da utilizzare qualora l'addebito degli importi relativi alla gestione del Conto Vincolato avvenga su altro conto corrente intestato al Cedente.

8

Indicare il Cedente?

9

Indicare i dati del Cedente o, eventualmente, dell'ufficio del Cedente dedicato.

10

Indicare i dati del Cedente o, eventualmente, dell'ufficio del Cedente dedicato.

11

Indicare il Cedente.



**Allegato B al Contratto per la disciplina delle Operazioni di Factoring n. xxxxxxxx (Lettera del Cedente alla Cessionaria di comunicazione delle coordinate bancarie del Conto Vincolato acceso presso una Filiale della Cessionaria )<sup>7</sup>**

Spett. le

<sup>8</sup> \_\_\_\_\_ e

p.c. Spett. le

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Filiale di \_\_\_\_\_

Luogo e data

Premesso che:

- A. in data \_\_\_\_\_ abbiamo sottoscritto con la Vostra Banca (Intesa Sanpaolo o Cessionario) il contratto per la disciplina delle operazioni di factoring n. \_\_\_\_\_ (Contratto); in data \_\_\_\_\_ abbiamo sottoscritto l'Atto Integrativo e in data \_\_\_\_\_ perfezionato la cessione dei crediti (Cessione);
- B. nell'Atto Integrativo abbiamo concordato che ai debitori ceduti (Debitori) non venga notificata la Cessione e la vostra Banca ci ha conferito mandato ad incassare in suo nome e per suo conto le somme rivenienti dalla Cessione;
- C. in Contratto abbiamo altresì concordato che le somme dovute dai Debitori vengano corrisposte tramite bonifico bancario su apposito conto corrente vincolato;
- D. in relazione a quanto sopra, abbiamo provveduto <sup>9</sup>/ad accendere il conto corrente n. , presso la vostra Filiale di.... (Banca) a noi intestato, rubricato/ <sup>10</sup> /a far rubricare il conto corrente n. , già acceso presso la vostra Filiale di.... (Banca) a noi intestato/ quale "conto per l'accredito delle somme dovute dai Debitori ceduti e relative ai crediti ceduti a Intesa Sanpaolo SpA" e vincolato a vostro favore (Conto Vincolato) appositamente dedicato all'accredito di tali somme.  
Su detto Conto Vincolato non potranno confluire somme di diversa provenienza, né potranno essere effettuati prelievi in contanti o qualsiasi operazione comportante l'addebito di somme.

Come indicato alla lettera b) dell'art. 4.3 del Contratto, autorizziamo la Filiale di Intesa Sanpaolo a trasferire immediatamente, con la medesima data valuta di accredito, su un conto corrente di titolarità della vostra Banca, ogni somma di volta in volta pervenuta dai Debitori su detto Conto Vincolato.

- 1. <sup>11</sup>/tutti gli oneri, le spese, ivi comprese quelle di natura fiscale, relative alla presente scrittura sono a carico di <sup>6</sup> \_\_\_\_\_, e verranno addebitate su un conto corrente diverso dal Conto Vincolato ed intestato alla medesima, come da separata disposizione impartita alla Banca:/
- 2. le lettere di estratto conto ed ogni altra contabile e documentazione concernente il Conto Vincolato verranno inviate dalla Banca a <sup>12</sup> \_\_\_\_\_. Laddove Vi dovesse pervenire una

<sup>7</sup> La presente comunicazione dovrà essere fornita dal Cedente alla Cessionaria immediatamente dopo che sia stata perfezionata la cessione dei crediti anche in massa.

<sup>8</sup> Inserire l'indirizzo della banca incaricata

<sup>9</sup> Formulazione da inserire qualora il Cedente non abbia già un conto corrente acceso da dedicare all'operatività in questione.

<sup>10</sup> Formulazione da inserire qualora il Cedente abbia già un conto corrente acceso e debba solo richiederne la rubricazione quale Conto Vincolato.

<sup>11</sup> Formulazione da utilizzare qualora l'addebito degli importi relativi alla gestione del Conto Vincolato avvenga su altro conto corrente intestato al Cedente. <sup>6</sup> Indicare il Cedente;

<sup>12</sup> Indicare i dati del Cedente o, eventualmente, dell'ufficio del Cedente dedicato.



richiesta scritta di Intesa Sanpaolo, indirizzata in copia per conoscenza a <sup>13</sup> \_\_\_\_\_, autorizziamo sin d'ora la Banca a fornire ogni informazione e documentazione inerente il Conto Vincolato e la sua movimentazione a Intesa Sanpaolo;

3. qualsiasi modifica al presente mandato dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata alla Banca congiuntamente da <sup>14</sup> \_\_\_\_\_ e da Intesa Sanpaolo e non avrà effetto finché la Banca non avrà comunicato la propria accettazione ad entrambe le parti con le medesime modalità di comunicazione.

Ci impegniamo comunque a tenerVi manlevati ed indenni da qualsiasi spesa, danno ed esborso che doveste sostenere in relazione all'esecuzione delle istruzioni contenute nel presente mandato.

La sottoscritta richiede alla Banca di confermare anche a Intesa Sanpaolo, che ci legge in copia, l'avvenuta annotazione del vincolo e l'accettazione del mandato trascrivendo la presente su propria carta intestata.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_

<sup>13</sup> Indicare i dati del Cedente o, eventualmente, dell'ufficio del Cedente dedicato.

## DICHIARAZIONI CONCLUSIVE E FIRME

Con la seguente firma il Cliente approva le condizioni contrattuali sopra riportate.

MILANO il 17/09/2024 13:17

MAURO PIZI



Firma del Cliente

Il Cliente approva specificatamente le seguenti norme ai sensi delle vigenti disposizioni (art.1341 Codice Civile, Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione):

### Capitolo 2 - NORME GENERALI

Articolo 2.1 ultimo periodo - Divieto di cessione di Crediti

Articolo 3 - Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

Articolo 5 - Obblighi del Cedente

Articolo 8.5 lett. b) - Assunzione del rischio da parte Cessionario della garanzia della solvenza del Debitore

Articolo 10 - Riduzione e Revoca del Plafond

Articolo 11- Cessazione dell'assunzione del rischio da parte del Cessionario della solvenza del Debitore

Articolo 12.1 - Deroga al 2° dell'art. 1267 cod. civ.

Articolo 13.2 e 13.3 - Crediti Contestati

Articolo 15 - Compensazione volontaria

Articolo 18 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e comunicazioni di trasparenza Articolo

19 - Durata - Recesso

Articolo 20.2 - Risoluzione del Contratto

Articolo 21 - Effetti dello scioglimento a seguito di recesso o risoluzione del Contratto

Articolo 22 - Spese di registrazione – Oneri fiscali

Articolo 25.2 - Foro Competente

### Capitolo 3 NORME PARTICOLARI

#### Sezione 1 - Cessione senza notifica al Debitore

Articolo 2.2 - Cessione senza notifica

Articolo 3 - Mandato all'incasso al Cedente

Articolo 4 - Modalità d'incasso da parte del Cedente - obblighi del Cedente

Sezione 1 bis - Operatività con Mandato all'Incasso Notarile al Cessionario

#### Sezione 2 - Operatività Maturity

Articolo 2 – Operatività Maturity

Articolo 3 – Effetti del recesso dal Contratto

#### Sezione 3 - Operatività Credito di Fornitura

Articolo 2.5 – Operatività credito di Fornitura

#### Sezione 4 - Operatività Garanzia Crediti commerciali

Articolo 2 - Operatività Garanzia Crediti commerciali

Se il Cliente sottoscrive con firma digitale questa proposta contrattuale e gli eventuali documenti a corredo, dichiara che la firma è avvenuta mediante selezione di distinte caselle per ciascun documento e di apposita casella per l'approvazione specifica delle norme sopra indicate

MILANO il 17/09/2024 13:17

MAURO PIZI

 Firma del Cliente

Il Cliente prende atto con apposita firma che la proposta contrattuale è a sua disposizione nell'archivio del servizio a distanza e che l'eventuale accettazione della Banca sarà a sua disposizione con le stesse modalità. Se il Cliente non ha attivato il servizio a distanza prende atto che può acquisire la proposta contrattuale e l'accettazione della Banca con la modalità cartacea.

MILANO il 17/09/2024 13:17


MAURO PIZI

 Firma del Cliente

-----FINISCE-----

Firma della Banca per accettazione della proposta contrattuale

MILANO il 17/09/2024 13:17



 Firma della Banca